

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) DEPLANO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SICA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) NOTARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MARCO MARINARO

Seduta del 10/04/2026

FATTO

La parte ricorrente espone quanto segue.

i) Il ricorrente è in possesso del buono fruttifero Q emesso su richiesta del defunto sig. *** Giovanni, con beneficiari il sottoscrittore, il ricorrente e la sig.ra *** Roberta (cfr. doc.ti. nn. 2 e 3).

ii) Tale BFP è stato presentato più volte per l'incasso senza alcun risultato, stante il netto rifiuto, da parte del personale della resistente, di provvedere al pagamento, per le seguenti ragioni:

- il ricorrente non è beneficiario del BFP, in quanto sul frontespizio era riportata una data di nascita diversa dalla sua;
- stante il giudizio di impugnazione avverso il testamento non sarebbe stato possibile effettuare il pagamento del BFP fino alla fine del processo, salvo accordo tra i coeredi.

iii) Il ricorrente, il nipote del sig. Giovanni, rilevando l'inesistenza di qualsiasi omonimo, evidenziava la sussistenza di un mero rifiuto, con la conseguenza che, anche sulla scorta della documentazione messaggi a disposizione dall'Ufficio Anagrafe del Comune di Latina (cfr. doc.ti nn. 4, 5, 6, 7, 8 e 9), egli doveva intendersi beneficiario a tutti gli effetti del buono.

Quanto alla seconda contestazione, il ricorrente faceva presente che per costante giurisprudenza di legittimità il BFP è pagabile a vista al portatore, restando la questione della corretta imputazione delle quote rilevante esclusivamente nei rapporti interni ai fini del diritto di rivalsa degli altri aventi diritto.

Il 15/10/2024 veniva inviato reclamo, avente valore di atto interruttivo della prescrizione. Il 16/10/2024 la resistente chiedeva alcune integrazioni documentali (all.ti 13 e 14).

Con PEC del 31.10.2024 veniva inoltrata richiesta di pagamento del BFP anche dal sig. *** Bruno, padre del ricorrente ed erede del sig. *** Giovanni (cfr. doc. n. 14).

Seguiva ulteriore corrispondenza scritta con la resistente, la quale chiedeva integrazioni documentali arbitrarie e comunque relative a documenti già in suo possesso.

iv) Il 4/12/2024 la resistente comunicava di non poter dare seguito alle richieste di pagamento del BFP, stante la pendenza del giudizio di impugnazione del testamento.

v) In risposta, il ricorrente faceva presente che il giudizio fosse del tutto irrilevante alla luce della richiamata giurisprudenza di legittimità (all. 31).

La resistente continuava ad opporre la pendenza del giudizio di omologazione.

vi) Il 14/04/2024 il difensore del ricorrente comunicava l'intervenuta transazione della causa con abbandono della stessa (all. 20).

vii) Seguiva ulteriore richiesta documentale della resistente (all. 25), nonché una richiesta al ricorrente di recarsi presso l'ufficio competente per presentare nuovamente la documentazione richiesta (all. 28). Recatosi il ricorrente presso l'Ufficio, la resistente comunicava il rifiuto di procedere al pagamento.

Alla luce di quanto precede, il ricorrente chiede:

- l'accertamento del diritto ad incassare il buono fruttifero con relativi interessi maturati,
- la condanna al pagamento delle relative somme maggiorate degli interessi legali dal giorno del reclamo ad oggi,
- il risarcimento del danno consistente nelle spese per il presente ricorso e in quelle per l'opera professionale prestata dall'avvocato.

L'intermediario resiste al ricorso ed eccepisce quanto segue.

i) Preso atto dell'accordo transattivo mediante il quale è stata regolata la divisione della massa ereditaria (allegato 1) e rinunciato il giudizio di impugnazione del testamento, rappresenta che per dar seguito al rimborso del Buono in solido e consentire la corretta ripartizione delle somme spettanti, ai sensi di quanto indicato nell'accordo citato, è necessario istruire la pratica di successione presso l'intermediario.

ii) L'errore presente sul Buono, riferito alla data di nascita non corrispondente a quella ricorrente, ha comportato la non rimborsabilità del Buono in assenza di documentazione idonea a dimostrare che il titolare e colui che ne chiede il rimborso siano effettivamente la stessa persona.

La Documentazione, nel caso in esame, è poi stata presentata dal Ricorrente, per cui tale problematica risulta superata.

iii) Stante la richiesta di rimborso del Buono in contestazione presentata da un terzo soggetto in qualità di erede del de cuius, rappresenta che il rimborso dell'intero importo di un Buono è comunque condizionato al rilascio di quietanza congiunta di tutti gli aventi diritto.

iv) Nel caso che ci occupa, il rimborso del Buono è stato oggetto dell'accordo transattivo intercorso tra gli aventi diritto che ha previsto una puntuale ripartizione delle quote spettanti agli eredi del de cuius *** Giovanni.

v) L'intermediario potrà procedere alla liquidazione del Buono solo al perfezionamento della pratica di successione, in quanto la liquidazione pro-quota dei beni ereditari non può avvenire senza un ordine congiunto da parte di tutti gli eredi.

Infatti, i crediti del de cuius non si dividono automaticamente fra gli eredi in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria: pertanto, il rimborso a saldo dei crediti intestati o cointestati a persona defunta può essere eseguito esclusivamente con quietanza congiunta di tutti gli aventi diritto.

vi) L'intermediario non entra nel merito della suddivisione delle quote. In ragione della sussistenza di un accordo transattivo raggiunto tra tutti gli aventi diritto, l'intermediario ribadisce la piena disponibilità a procedere al rimborso del Buono, a seguito del perfezionamento della pratica di successione attraverso la quale gli aventi diritto manifesteranno la volontà di procedere secondo quanto indicato nell'accordo.

vii) La domanda di rimborso delle spese di assistenza legale deve essere respinta, in ragione della non obbligatorietà dell'assistenza tecnica nel procedimento ABF.

Ciò posto, la banca chiede che il ricorso sia respinto.

Nelle repliche il ricorrente ribadisce che non agisce in qualità di erede, ma in qualità di titolare del BFP con clausola di pari facoltà di rimborso.

i) Il ricorrente non è un erede del de cuius; del resto, non ha partecipato alla stipula dell'accordo transattivo. Da quanto sopra discende che tale accordo non può essere opposto all'odierno ricorrente né dagli eredi né tanto meno dal debitore odierno resistente.

L'accordo riguarda la parte delle somme del BFP di cui era beneficiario il sig. Giovanni ***, con la conseguenza che l'accordo stesso non può avere alcuna rilevanza in ordine ai diritti del ricorrente.

ii) Per stessa ammissione di controparte (cfr. pag. 1 delle controdeduzioni), il BFP è soggetto a "rimborso in solido", sicché non ha alcuna rilevanza la pretesa necessità di consentire una "corretta ripartizione delle somme spettanti". Infatti, l'obbligazione solidale dal lato attivo consente al debitore di liberarsi pagando l'intero ammontare del debito ad uno solo dei creditori; inoltre, "In caso di morte di uno dei cointestatari di buoni postali recanti la clausola "pari facoltà di rimborso", ciascun cointestatario superstite può ottenere il rimborso dell'intera somma" (cfr. Cass., Ord. n. 4280/2022).

Ne consegue che l'accordo tra gli eredi non può legittimare il rifiuto alla liquidazione del BFP.

iii) La normativa richiamata dall'intermediario (artt. 184 e 187 del DPR 156/73) non è minimamente applicabile ai Buoni Fruttiferi Postali in generale; nello specifico il BFP reca solo indicazione dei beneficiari sul fronte, con clausola di pari facoltà di rimborso.

iv) Secondo la Cassazione, in caso di BFP con clausola di pari facoltà di rimborso, il singolo contitolare ha diritto al pagamento dell'intera somma portata sul titolo, trattandosi di un'obbligazione solidale dal lato attivo.

v) Alla luce di quanto precede, non è necessario il perfezionamento della pratica di successione, diversamente da quanto sostenuto dall'intermediario.

vi) Con l'Ordinanza 21 settembre - 20 novembre 2017, n. 27417, la Suprema Corte di Cassazione ha precisato che ogni coerede può agire anche per l'adempimento del credito ereditario pro quota, senza che la parte debitrice possa opporsi adducendo il mancato consenso degli altri coeredi, dovendo trovare risoluzione gli eventuali contrasti insorti tra gli stessi nell'ambito delle questioni da affrontare nell'eventuale giudizio di divisione.

Alla luce di quanto precede, il ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso.

DIRITTO

1.- Oggetto dell'odierno ricorso è l'accertamento del diritto del ricorrente di ricevere la liquidazione di un BFP di cui è cointestatario.

Sul BFP è apposta la clausola di pari facoltà di rimborso.

2.- Come rappresentato dalla parte ricorrente, l'intermediario aveva originariamente negato il rimborso per le seguenti ragioni:

- il ricorrente non è beneficiario del BFP, in quanto sul frontespizio è riportata una data di nascita diversa dalla sua;
- la liquidazione del buono non è possibile fino alla definizione dell'impugnazione avverso il testamento del sig. *** Giovanni (uno dei cointestatari).

3.- La prima ragione deve ritenersi oggi superata, come ammesso dallo stesso intermediario nelle controdeduzioni.

In questa sede l'intermediario eccepisce la necessità, ai fini della liquidazione del BFP, di definire la pratica di successione, in quanto il BFP in questione ha formato oggetto di un accordo transattivo raggiunto tra gli eredi. In altri passaggi delle controdeduzioni richiede, inoltre, il rilascio della quietanza congiunta di tutti gli eredi.

Ciò posto, il ricorrente agisce per ottenere la liquidazione del buono in qualità di cointestatario superstite, non già di erede.

Egli, inoltre, non è parte dell'accordo con il quale è stata ripartita l'eredità, in quanto non è un erede.

4.- Il Collegio di coordinamento, con la decisione n. 22747 del 10/10/2019 ha affermato il seguente principio di diritto: "Nell'ipotesi di Buoni Fruttiferi Postali cointestati con pari facoltà di rimborso, ciascuno dei cointestatari ha il diritto di riscuoterli anche nel caso di decesso di uno o più degli altri cointestatari".

Il Collegio di Coordinamento esclude l'applicabilità al caso dei BFP dell'art. 187 d.p.r. 156/1973, comma 1 (invocato dall'intermediario), relativo ai libretti di risparmio postale, il quale prevede che "il rimborso a saldo del credito del libretto cointestato anche con la clausola di pari facoltà a due o più persone, una delle quali sia deceduta, viene eseguito con quietanza di tutti gli aventi diritto".

Il Collegio di Coordinamento rimarca, infatti, la diversa natura dei Buoni Fruttiferi Postali rispetto ai libretti di risparmio postale: "i secondi sono anche titoli di credito, cioè incorporano un diritto di credito che può essere esercitato dal possessore del documento, mentre i primi sono meri titoli di legittimazione (Cass. 16.12.2005, n.27209) ed hanno, quindi, la sola funzione di identificare l'avente diritto alla prestazione (confronta Cass. Sez. Un. 11 febbraio 2019, n. 3963)".

Ebbene, se i "titoli di legittimazione hanno la mera funzione di identificare l'avente diritto ad una prestazione senza incorporare alcun diritto cartolare e senza svolgere la funzione di far circolare in credito, a differenza dei titoli di credito, ammettere che il debitore possa legittimamente rifiutare la prestazione, sia pure per tutelare le ragioni di terzi, significherebbe vanificare la funzione che l'ordinamento ha ad essi assegnato".

5.- Alla luce della decisione del Collegio di Coordinamento sopra richiamata, l'orientamento condiviso dai Collegi territoriali ABF ritiene che per i BFP non trovino applicazione le norme dettate per i libretti di risparmio postali.

Di conseguenza, il cointestatario superstite può chiedere il rimborso del BFP assistito da clausola "pari facoltà di rimborso", senza che sia necessaria la quietanza congiunta degli eredi dell'altro cointestatario.

Si tratta di una conclusione condivisa, oltre che da questo Collegio (Coll. Roma, dec. n. 5783 del 2022 e Coll. Roma, dec. n. 10727 del 2022; più recentemente, dec. n. 804 del 2026), anche dalla giurisprudenza di legittimità.

Infatti, a partire dalla sentenza n. 24639/2021, la Cassazione ha in più occasioni affermato il principio secondo cui in materia di buoni postali fruttiferi cointestati recanti la clausola “pari facoltà di rimborso”, in caso di morte di uno dei cointestatori, ciascun cointestatario superstite è legittimato a ottenere il rimborso dell'intera somma portata dal documento, non trovando applicazione l'art. 187, comma 1, d.p.r. 256/1989 (in questo senso altresì Cass. civ., sez. I, 3 febbraio 2023, n. 3321; Cass. civ., sez. VI, ord. 4280/2022).

La tesi della Cassazione poggia sulle seguenti considerazioni:

- in deroga al principio di libera cedibilità dei crediti fissato dall'art. 1260 c.c., l'art. 204, comma 3, del d.p.r. 256/1989 sancisce l'intrasferibilità del credito portato dai buoni postali (“I buoni non sono sequestrabili né pignorabili, tranne che per ordine del magistrato penale; non sono cedibili, salvo il trasferimento per successione a termine di legge, e non possono essere dati in pegno”);
- i buoni postali fruttiferi si caratterizzano per un marcato rafforzamento del diritto di credito dell'intestatario sulla somma portata dal documento ad ottenerne il rimborso “a vista”;
- tale “rafforzamento” si traduce nell'incanalamento della fase di pagamento della somma portata dal titolo su un unico prefissato binario, quale il pagamento, appunto “a vista”, all'intestatario;
- la tesi secondo cui, in caso di clausola “pari facoltà di rimborso” di buoni postali fruttiferi cointestati a due o più persone, il decesso di uno di essi precluderebbe il rimborso dell'intero agli altri, finirebbe per paralizzare proprio l'aspetto per il quale detti si caratterizzano, quale appunto il rimborso della somma portata dal titolo “a vista”;
- la riscossione riservata all'intestatario superstite in nulla interferisce con la spettanza del credito, sicché colui che ha riscosso il buono rimarrà tenuto nei rapporti interni nei confronti dell'erede o degli eredi del cointestatario defunto.

Ne consegue, quindi, una disciplina diversa rispetto a quella del conto corrente.

Secondo l'orientamento consolidato dell'ABF, infatti, il cointestatario superstite con firma disgiunta mantiene il diritto alla liquidazione della quota del saldo spettante iure proprio; la liquidazione della quota caduta in successione è invece subordinata alla presentazione della dichiarazione di successione (o dell'eventuale dichiarazione negativa) da parte degli eredi (cfr. appendice, per alcuni riferimenti alle decisioni ABF).

Secondo l'art. 1854 c.c. nel caso in cui il conto sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto.

La cointestazione del conto corrente bancario a firma disgiunta realizza, quindi, un'ipotesi di solidarietà attiva nel rapporto obbligatorio, in modo che ciascuno dei contitolari può esigere il pagamento dell'intero.

Sotto questo profilo, nulla cambierebbe in caso di morte di uno dei correntisti: il cointestatario superstite conserva la legittimazione a operare sul conto corrente secondo le regole della solidarietà attiva, potendo astrattamente prelevare l'intero saldo.

La regola civilistica va però coordinata con le regole tributarie e, in particolare, con l'art. 48, comma 4, TUB, in materia di imposta sulle successioni, la quale statuisce che alla morte dell'intestatario di un

conto corrente la banca debba bloccare qualsiasi operazione fino a quando non sia stata esibita la dichiarazione di successione comprensiva di tale rapporto bancario.

Come affermato dal Collegio di coordinamento, la disposizione crea “un vincolo dal quale deriva per l’intermediario un vero e proprio divieto di esecuzione della prestazione (alla stregua di una impossibilità giuridica sopravvenuta, come descritta dall’ordinanza di rimessione), in funzione di interessi pubblici ritenuti preminenti dal legislatore” (Collegio di coordinamento, decisione n 5305 del 18 ottobre 2013).

La soluzione tra le due opposte regole (quella civilistica, che consentirebbe di prelevare l’intero importo, e quella tributaria, che paralizzerebbe il potere di disposizione) è individuata valorizzando la presunzione di parità delle quote di ciascun correntista, desumibile dagli artt. 1854 e 1298 c.c.

In questa prospettiva, l’applicazione della norma fiscale non determina il blocco dell’intero conto bancario, ma impedisce soltanto l’utilizzo della quota che – sino a prova contraria – è caduta in successione, con la conseguenza che il vincolo di indisponibilità riguarda solo la metà del saldo del conto, rimanendo il resto nella libera disponibilità del cointestatario superstite.

6.- Appare dunque evidente che il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Il ricorrente chiede il risarcimento del danno consistente nelle spese per il presente ricorso e in quelle per l’opera professionale prestata dall’avvocato.

Alla luce di quanto affermato dal Collegio di Coordinamento (decisione n. 4580 del 12 maggio 2025), la domanda deve essere accolta liquidando a tale titolo l’importo di euro 300,00.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accerta il diritto del ricorrente al rimborso del buono. Dispone inoltre che l’intermediario corrisponda l’importo di euro 300,00 a titolo di spese di assistenza professionale.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE